

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESSE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Un numero separato cen. 20. Arretrato centesimi 40.

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Firenze, Provincie del Regno, Svizzera, Roma.

Table with columns: Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Rendiconti ufficiali del Parlamento.

FIRENZE, Martedì 5 Maggio

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Semestre, Trimestre. Rows for Francia, Inghil., Belgio, Austria e Germa., Id., Rendiconti ufficiali del Parlamento.

PARTE UFFICIALE

Relazione e. S. M. del presidente del Consiglio dei ministri, in udienza del 19 aprile 1868, sul decreto che regola le precedenza tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche.

SIRE,

In ogni Società politica bene ordinata, a qualunque forma si regga, la distinzione dei gradi civili e militari dà luogo alle pubbliche e private funzioni a precedenza, le quali sono indicate dalle consuetudini, o dai regolamenti.

Le cose non potevano essere diversamente nell'antica Monarchia di Savoia. Ma dopo che essa è divenuta costituzionale, e che poté, riformandosi e trasformandosi felicemente, mutarsi in Regno d'Italia, più vivo si faceva sentire il bisogno di coordinare la materia delle precedenzae colle nuove istituzioni.

Quindi è che il Consiglio dei ministri ha giudicato opportuno di stendere, dopo mature considerazioni, il decreto che ove piaccia a Vostra Maestà d'approvarlo, il riferente ha l'onore di rassegnare all'Augusta Sua Firma.

Rileverà dal medesimo la Maestà Vostra che ad alcuni funzionari si è dovuto, attesa la maggior importanza acquistata dai loro uffici, concedere maggior preminenza, mentre ad alcuni altri che una volta avevano carattere di capi di una magistratura suprema, dopo che per la creazione delle Corti di cassazione quel carattere è cessato, si è dovuto assegnare un grado alquanto minore, rispettando per altro sempre negli attuali istituti il diritto acquistato.

Il numero 4349 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Volendo regolare la materia delle precedenzae tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del Regno:

Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Per le precedenzae a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

Categoria I.

Cavalieri dell'Ordine supremo della S. S. Annunziata.

Categoria II.

Presidenti del Senato del Regno e della Camera dei deputati.

Categoria III.

1° Ministri segretari di Stato. 2° Ministri di Stato. 3° Generali d'armata. — Ammiragli.

Categoria IV.

1° Presidente del Consiglio di Stato. 2° Primi presidenti delle Corti di cassazione. 3° Procuratori generali delle Corti di cassazione.

4° Presidente della Corte dei conti. 5° Ministro della Real Casa. — Prefetto del palazzo. — Primo aiutante di campo del Re. 6° Primo segretario del Re pel Gran magistero dell'Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

7° Presidente del tribunale supremo di guerra.

Categoria V.

Senatori e deputati.

Categoria VI.

1° Cavalieri di gran croce dell'Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro. — Cavalieri di gran croce dell'Ordine militare di Savoia. — Cavalieri di gran croce dell'Ordine della Corona d'Italia.

2° Primi presidenti delle Corti d'appello. 3° Avvocato generale militare.

4° Procuratori generali delle Corti d'appello. 5° Presidenti di sezione del Consiglio di Stato. 6° Id. delle Corti di cassazione.

7° Avvocati generali presso le Corti di cassazione.

8° Presidenti di sezione della Corte dei conti. 9° Luogotenenti generali. — Viceammiragli.

10° Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1° classe.

Categoria VII.

1° Prefetti. 2° Presidenti dei Consigli provinciali.

3° Grand'ufficiali dell'Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro. — Grandi ufficiali dell'Ordine militare di Savoia. — Grandi ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia. — Cavalieri dell'Ordine del merito civile di Savoia.

4° Consiglieri di Stato. 5° Id. delle Corti di cassazione.

6° Procuratori generali sostituti delle Corti di cassazione.

7° Consiglieri della Corte dei conti. 8° Procuratore generale della Corte de' conti.

9° Presidenti di sezione delle Corti di appello. 10° Maggiori generali. — Contrammiragli.

11° Segretari generali. 12° Soprintendenti generali.

13° Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2° classe.

14° Direttori generali. 15° Primo ufficiale del Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

16° Vice presidente del Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

17° Vice presidenti e presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Categoria VIII.

1° Commendatori dell'Ordine Mauriziano — Commendatori dell'Ordine Militare di Savoia — Commendatori dell'Ordine della Corona d'Italia — Decorati della medaglia d'oro al merito militare od al merito civile.

2° Consoli generali di 1° categoria. 3° Colonnelli — Capitani di vascello.

4° Direttori superiori. 5° Consiglieri d'appello.

6° Sostituti dell'avvocato generale militare. 7° Sostituti procuratori generali delle Corti d'appello.

8° Ispettori del Genio civile. 9° Ispettori generali dei Ministri.

10° Membri dei Consigli Superiori. 11° Soci ordinari delle RR. Accademie delle scienze di Torino e di Napoli, dell'Istituto Lombardo e dell'Istituto Veneto, della Società scientifica dei XL di Modena, dell'Accademia della Crusca.

12° I Sindaci delle città la cui popolazione è di 60,000 abitanti ed oltre.

Categoria IX.

1° Referendari al Consiglio di Stato. 2° Ragionieri alla Corte dei conti.

3° Direttori capi di divisione. 4° Consiglieri di Legazione.

5° Consoli di 1° categoria. 6° Luogotenenti colonnelli — Capitani di fregata.

7° Rettori delle Università dello Stato. 8° Ispettori capi.

9° Segretari di sezione al Consiglio di Stato.

Categoria X.

1° Direttori compartimentali. 2° Ingegneri capi del Genio civile.

3° Professori ordinari nelle scuole superiori e di perfezionamento — Professori nelle R. Università.

Categoria XI.

1° Ufficiali dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro — Ufficiali dell'Ordine Militare di Savoia — Ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia.

2° Presidenti dei tribunali di circondario — Presidenti dei tribunali di commercio.

3° Avvocati fiscali militari. 4° Procuratori del Re.

5° Sottoprefetti. 6° Maggiori.

7° Sindaci dei capoluoghi di provincia. 8° Capi sezione.

9° Segretari di Legazione di 1° classe. 10° Consiglieri di prefettura.

11° Segretari capi di prefettura. 12° Questori.

13° Ingegneri del Genio civile di 1° classe. 14° Professori straordinari o sostituiti nelle scuole superiori e di perfezionamento. — Id. nelle R. Università dello Stato.

Categoria XII.

1° Cavalieri dell'Ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro. — Cavalieri dell'Ordine Militare di Savoia. — Cavalieri dell'Ordine della Corona d'Italia.

2° Giudici nei tribunali di circondario. 3° Sostituti avvocati fiscali militari.

4° Sostituti procuratori del Re. 5° Pretori.

6° Capitani. — Luogotenenti di vascello. 7° Sindaci dei capoluoghi di circondario.

8° Segretari nelle amministrazioni centrali. 9° Segretari di legazione di 2° classe.

10° Viceconsoli di 1° categoria. 11° Ingegneri del Genio civile di 2° e 3° classe.

12° Professori nei licei e negli istituti tecnici.

Categoria XIII.

1° Luogotenenti. — Sottotenenti di vascello. 2° Sindaci dei capoluoghi di mandamento.

Categoria XIV.

1° Sottotenenti. — Guardia marina di 1° cl. 2° Decorati della medaglia d'argento al valore militare quando non siano in servizio attivo. — Decorati della medaglia d'argento al valore civile.

Art. 2. I cardinali precedono i cavalieri dell'Ordine Supremo della S. S. Annunziata; gli arcivescovi susseguono immediatamente i funzionari della 5° categoria; ed i vescovi quelli della 6° categoria.

Art. 3. In quanto alle persone delle quali non si fa menzione nell'elenco che precede, non che agli uffici pubblici che potrebbero in seguito istituirsi, si provvederà, o per decreti Nostri, ovvero per via di assimilazione dietro deliberazione del Consiglio de' ministri.

Art. 4. Quando taluno rivestirà due gradi o due cariche, per le quali diverso sarebbe l'ordine di precedenza, questa sarà determinata dal grado più elevato.

Art. 5. Nel concorso di due persone rivestite di tal grado da appartenere entrambe alla stessa classe, il più anziano precede. Se l'anzianità è uguale, la precedenza spetta al seniore.

Art. 6. Dichiariamo di voler conservato ai cavalieri dell'Ordine Supremo della S. S. Annunziata il trattamento de' nostri cugini, e le altre prerogative di cui godono attualmente.

I personaggi compresi nelle quattro prime categorie rivestono la dignità di Grandi Ufficiali dello Stato e godono altresì del trattamento di Eccellenza.

Le consorti dei cavalieri dell'Ordine Supremo della S. S. Annunziata e dei ministri di Stato godranno, come per lo passato trattamento di Eccellenza ed avranno un posto distinto a Corte. Uguali distinzioni sono accordate alle consorti dei generali d'armata e degli ammiragli.

Art. 7. Gli altri funzionari rivestiti attualmente della dignità di grandi ufficiali dello Stato e che non sono compresi nelle quattro prime categorie precedenti, continueranno a godere di tale dignità finché staranno in carica. Coloro che hanno attualmente il trattamento di Eccellenza ne godranno durante la loro vita.

Art. 8. Alle Deputazioni delle due Camere del Parlamento quando escono in forma solenne si rendono gli onori militari dovuti ai Principi Reali.

Art. 9. In ogni altro caso gli onori militari da rendersi, ove occorra, ai corpi, deputazioni, personaggi o funzionari contemplati nel presente decreto, saranno retti da appositi regolamenti.

Art. 10. In occasione di ricevimento in corpo e di pubbliche funzioni si seguirà l'ordine seguente: 1° Deputazione del Senato. 2° Deputazione della Camera dei deputati.

3° Consiglio dei ministri. 4° Ministri di Stato, generali d'armata, ammiragli.

5° I grandi ufficiali dello Stato non compresi tra i funzionari precedenti. 6° Consiglio di Stato.

7° Corte di cassazione. 8° Corte dei conti. 9° Tribunale supremo di guerra.

10° Deputazione dei cavalieri gran croce dei Nostri Ordini e dei cavalieri dell'Ordine del merito civile di Savoia.

11° Commissione permanente di difesa dello Stato. 12° Comandante generale di corpo d'armata col suo stato maggiore.

13° Consiglio superiore di marina. 14° Comitati delle diverse armi; Consigli consultivi del Ministero di guerra; Comando generale di stato maggiore.

15° Consiglio superiore d'istruzione pubblica. 16° Consiglio superiore dei lavori pubblici. 17° Corte d'appello.

18° Comandante della Guardia Nazionale col suo stato maggiore.

19° Comandante della divisione militare del dipartimento marittimo coi rispettivi stati maggiori.

20° Prefetto col Consiglio di prefettura e le Amministrazioni provinciali.

21° Deputazione provinciale. 22° Comandanti di brigata e capi di Corpo; Deputazione dei decorati della medaglia d'oro al valore militare.

23° Deputazioni delle Accademie ed Istituti contemplati all'articolo 1. 24° Corpo universitario.

25° Tribunale di circondario e tribunale di commercio. 26° Sottoprefetto.

27° Corpo municipale; Deputazione dei decorati della medaglia d'oro al valore civile.

28° Corpo insegnante d'Istituti scientifici ed altri. 29° Ufficialità della Guardia Nazionale, dell'Esercito e dell'Armata.

Art. 11. Nelle riunioni, a cui intervengono solo persone appartenenti ad una stessa carriera si osserveranno esclusivamente le norme di precedenza indicate dall'ordine gerarchico esistente in quella carriera stessa.

Art. 12. I funzionari in congedo, in diponibilità, in aspettativa, o giubilati, insigniti di gradi o titoli onorari, prenderanno posto immediatamente dopo quelli di uguale rango in servizio effettivo. Nei ricevimenti per corpo, essi si presenteranno coi rispettivi corpi cui appartengono. Gli ufficiali generali, non compresi nell'articolo 10, saranno presentati dal più alto in grado in stività di servizio.

Art. 13. Nei ricevimenti le presentazioni potranno anche farsi per ordini di funzionari; in tal caso quelli di rango inferiore si uniranno a quelli di rango superiore; la presentazione potrà anche limitarsi ai soli capi dei siglogi Corpi.

Art. 14. In caso di riunioni per funzioni civili o religiose, si seguiranno per la distribuzione dei posti le norme di precedenza stabilite dagli

articoli 1 e 10; in tal caso avranno collocazione in luogo distinto da un lato i cavalieri dell'Ordine dell'Annunziata e dall'altro i presidenti del Senato e della Camera e gli altri grandi ufficiali dello Stato; poscia seguiranno i senatori, i deputati e gli altri Corpi funzionari che verranno distribuiti sopra i due lati secondo il rispettivo rango. — Ove l'ampiezza del locale lo consenta, l'ufficialità della guardia nazionale, dell'esercito e dell'armata verrà disposta nel mezzo del recinto.

Art. 15. Quando un funzionario esercita funzioni superiori a quelle competenti al proprio grado, egli nel luogo della sua residenza prenderà il rango spettante alle funzioni che disimpegna.

I luogotenenti generali e vice ammiragli che hanno la qualità per essere insigniti del grado di generale d'armata o di ammiraglio, prenderanno, a partir dall'epoca in cui hanno acquistato tale qualità, rango in testa alla 6° categoria.

Art. 16. In qualunque assemblea chi presiede ha il dovere di non cedere il suo posto, qualunque sia il grado delle persone che intervengono.

Parimente chi prenda parte a pubbliche funzioni in ragione delle autorità che esercita sul posto, mantiene la sua precedenza, quando anche intervengano insigniti di più alti gradi, salvo che l'autorità di questi si estenda al luogo dove si fa la pubblica funzione.

Art. 17. Saranno stabilite norme speciali in ordine al Corpo diplomatico estero accreditato presso la nostra Real Corte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 19 aprile 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

Il numero 4340 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la legge 12 giugno 1866, n° 2967; Visto il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Firenze, deliberato dal Consiglio provinciale nell'adunanza del 17 dicembre 1867;

Sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro dell'interno, Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unico regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro dell'interno, per la coltivazione del riso nella provincia di Firenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito in un collettore regolamentare nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 aprile 1868.

VITTORIO EMANUELE.

G. CADORNA.

Regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Firenze.

Art. 1. La coltivazione del riso è vietata alla distanza minore:

Da Firenze di ch. 8

Dalle città e paesi di oltre 10,000 abit. » 5

Dai paesi di oltre 5,000 » » 3

Dai paesi di oltre 1,000 » » 2

Dai paesi di oltre 500 » » 1

Dagli aggregati di oltre 150 abit. metri 500

Da qualunque aggregato di popolazione, e da qualunque casa isolata. » 200

Art. 2. In ogni comune potrà il Consiglio comunale domandare di accrescere o diminuire le distanze, di prescrivere quelle altre cautele che crederà necessarie, o rinunziare a quelle che riputerà dannose o superflue.

Art. 3. Le deliberazioni dei Consigli comunali dovranno essere approvate dalla Deputazione provinciale, la quale pronunzierà, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 4. La Deputazione provinciale, sia d'ufficio che dietro istanza del prefetto, del Consiglio provinciale di sanità, dei Consigli comunali o dei terzi, potrà pure accrescere le distanze minime fissate dall'articolo 1, per quei terreni la cui natura geologica o la giacitura topografica fosse tale da rendere dannosa al comune od ai comuni limitrofi la sola distanza suddetta.

Prima di deliberare la Deputazione farà assumere informazioni ed eseguire una perizia locale, e richiederà il parere del Consiglio provinciale di sanità. La proposta dovrà quindi essere pubblicata nel comune, e raccolti dal sindaco i reclami, se ne sono fatti, sarà sottoposta all'esame del Consiglio perchè emetta il suo parere, col quale saranno rinviatae le carte alla Deputazione ridetta.

Le particolari modificazioni, di cui in questo e nel precedente articolo, saranno approvate nel modo e previa i pareri indicati nell'art. 1 della legge 12 giugno 1866.

Art. 5. I Consigli comunali e la Deputazione provinciale potranno revocare le loro deliberazioni. Le deliberazioni però che ordinassero la distruzione di qualche risaia, non saranno esecutorie che dopo il secondo anno dalla pubblicazione.

Il prefetto, per motivi di pubblica igiene, potrà ridurre ad un anno tale dilazione, od anche ordinare la immediata soppressione, sentito il parere della Deputazione provinciale.

Nessun diritto comperterà ai proprietari per la revoca delle concessioni fatte.

Art. 6. Contro le deliberazioni della Deputazione provinciale è aperto al prefetto, ai municipi, ed anche ai singoli cittadini, il ricorso al Re in ordine all'articolo 143 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato A.

Art. 7. Le distanze si misurano sulla linea retta normale fra i punti più vicini della periferia esterna dell'abitato e della risaia.

Art. 8. Le distanze definitivamente fissate di un comune avranno valore anche per quei terreni dei comuni limitrofi, i quali s'inoltrassero verso il suo abitato entro la distanza fissata.

In tal caso la Deputazione provinciale, sulla istanza del comune interessato, farà pubblicare nel comune o comuni limitrofi la distanza fissata, e vegherà alla sua osservanza.

Art. 9. Chiunque intenda attivare direttamente o indirettamente la coltura del riso, dovrà farne dichiarazione per iscritto e su carta da bollo al prefetto.

La domanda dovrà indicare:

1° Il nome del proprietario;

2° Il nome dell'affittuario;

3° La giacitura del terreno, cioè il comune, posizione, numero dell'articolo della mappa catastale, delle particelle, lettera della sezione catastale, ed estensione terribile;

4° La distanza da ogni abitato circostante;

5° Lo stato e la coltura attuale;

6° Il modo d'irrigazione e lo scolo della medesima.

Dovrà essere unito alla dichiarazione l'assenso dei confinanti in ordine all'articolo 12.

Art. 10. La dichiarazione suddetta, appena trasmessa dal prefetto al sindaco del comune, è presentata alla Giunta, la quale, entro dieci giorni dalla trasmissione, dovrà dichiarare se sono osservate le distanze e le condizioni volute dal regolamento, ed indicare, ove d'uopo, le prescrizioni che a termini di questo occorressero, notificandole tosto al ricorrente.

Art. 11. La dichiarazione e la deliberazione della Giunta saranno, entro altri dieci giorni, pubblicate e trasmesse al prefetto, il quale vi apporrà il suo visto se riconoscerà osservata la legge ed il regolamento.

In caso contrario, e quando insorgano opposizioni, il prefetto deciderà con decreto motivato in Consiglio di prefettura, nel termine di un mese dalla ricevuta, decorso il quale senza alcun provvedimento, la coltura del riso dichiarata non potrà essere vietata se non dopo un anno.

Art. 12. Nessun proprietario potrà coltivare a riso il limite del suo terreno senza averne prima avuto il consentimento per iscritto del proprietario confinante, quando però il terreno di questo non sia pure coltivato a riso; ove questi si rifiuti, dovrà chi coltiva a riso lasciare, nel limite del suo terreno, una zona larga tre metri occupata da altre colture, e fra queste e la risaia scavare un fosso ad acqua fluente profondo un metro, il quale impedisca le infiltrazioni nel suolo altrui.

Quando, malgrado le cautele ed opere sovra indicate, le piante arboree ed erbacee che si coltivano nei campi contigui restano danneggiate dalle acque che vi penetrano, dovranno essere immediatamente sopresse quelle risaie che, secondo il giudizio dei periti, saranno causa dell'infiltramento.

In questo caso lo parti interessate rivolgeranno i loro reclami alla deputazione provinciale, che, verificata l'esistenza del fatto, ordinerà la soppressione della risaia.

Nessun diritto comperterà al proprietario di questa per la prescrizione distruttiva.

Art. 13. Ogni risaia, od ogni complesso di terreni coltivati a riso, dovrà, per cura dei possidenti, esser munita degli opportuni fossi di scolo, che portino le acque in fossi o corsi d'acqua ove esse scorrano liberamente.

Art. 14. I canali ed i fossi di qualunque natura destinati alla condotta delle acque dovranno esser tenuti mondi da ogni erba, e spurgati in guisa da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque d'irrigazione, quanto a quelle di scolo.

Art. 15. Ove esistessero scavi, fossi o terreni depressi, che, pel fatto di una vicina coltivazione a riso potessero formare stagno o palude, dovranno essere colmati, o ricevere uno scolo regolare per le acque, a spese dei proprietari di risaie confinanti, ed a scelta del proprietario. Ciò senza pregiudizio del risarcimento dei danni che potrebbero essere recati ai vicini.

Art. 16. L'acqua sulle risaie non potrà mai essere lasciata stagnante; essa dovrà avere uno scolo perenne, sebbene lento.

Art. 17. Le camere a pian terreno delle abitazioni, che si trovano a distanza minore di 300 metri da una risaia, dovranno avere il pavimento all'altezza almeno di 40 centimetri da ogni lato sul suolo esteriore. Quando il pavimento non sia posto sopra volte di cantina, dovrà essere formato di calcstruzzo o di mattonato sopra uno strato di ghiaia o pietrame di centimetri 35 di spessore.

Le finestre delle case suddette dovranno avere telai con vetri da potersi chiudere ed aprire liberamente.

Art. 18. Le stanze delle abitazioni suddette,

quando non sono coperte, oltre alle tegole del tetto, da volte in muramento, dovranno avere un soiaio di tavole connesse.

Art. 19. Qualora il suolo esteriore trovi ad un livello inferiore a quello delle risaie circostanti, dovrà venire rialzato; esso dovrà inoltre essere separato dal terreno coltivato a riso con un fosso ad acqua fluente di profondità non minore di 40 centimetri.

Art. 20. Attorno alle case suddette il suolo dovrà essere selciato con ciottoli o con mattoni per la larghezza di due metri dal muro esterno delle medesime. Dovranno parimente essere selciati i passaggi interni ed esterni, i quali servono e danno accesso alle case suddette.

Art. 21. Quando, malgrado ogni opera e distanza, non si riesca ad impedire l'infiltrazione delle acque nell'abitato, dovranno essere sopresse quelle risaie che, a giudizio di periti, saranno causa della infiltrazione.

In tal caso le parti interessate volgeranno i loro reclami per iscritto alla Deputazione provinciale, la quale potrà pur sempre procedere d'ufficio.

Nessun diritto compererà al proprietario della risaia per la prescritta distruzione.

Art. 22. Ogni aggregato di popolazione, posto tra i 200 e i 600 metri da una risaia dovrà avere almeno un pozzo di acqua potabile.

I pozzi saranno scavati a tale profondità, che vi si abbiano zampilli verticali, o che almeno l'acqua, che vi si raccoglie sia di sorgenti.

Le pareti dei medesimi dovranno essere formate di mattoni con calce, in modo da impedire qualunque trapelamento delle acque d'irrigazione.

Art. 23. Le spese per costruzioni ed adattamenti prescritti dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 22, saranno a carico dei proprietari riscattori, quando anche le abitazioni che le esigono, non fossero di loro proprietà.

Se però il proprietario di queste case, od altri proprietari venissero a coltivare a riso un loro terreno a distanza eguale a quella delle risaie già esistenti nei dieci anni che seguono la detta coltura, dovranno concorrere in proporzione delle rispettive coltivazioni nel rimborsare la spesa al proprietario che primitivamente la sopportò.

Art. 24. Le case costrutte di nuovo, quando le risaie già esistenti, dovranno essere edificate secondo il prescritto del presente regolamento.

Art. 25. I medici e chirurghi condotti dovranno tenere una regolare statistica delle malattie avvenute nel comune nel corso dell'anno, dell'esito loro, della cura e dei rimedi apprestati, secondo le norme e le istruzioni che saranno preparate dal Consiglio provinciale di sanità.

Art. 26. I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levar del sole ed essere sospesi un'ora prima del suo tramonto.

Art. 27. Le erbe sarciate nel terreno delle risaie dovranno essere trasportate in terreno asciutto ed esposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Art. 28. Le contravvenzioni agli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento saranno punibili in conformità dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1866, cioè con una multa sino a lire dugento per ogni ettare coltivato a riso, oltre la immediata distruzione della risaia da ordinarsi dal prefetto.

Art. 29. Ogni altra contravvenzione sarà punita con pena di polizia.

Art. 30. Il procedimento per le contravvenzioni seguirà secondo le norme prescritte dal Codice di procedura penale.

Art. 31. I contravventori, indipendentemente dalle pene pecuniarie, saranno sempre obbligati ad immediatamente eseguire le opere e le riduzioni prescritte.

Trascorso un mese dalle contravvenzioni senza che le opere e riduzioni siano avviate, esse verranno eseguite d'ufficio e le relative spese erogate e recuperate nel modo stabilito per tutte le spese di giustizia.

Torino, 5 aprile 1868.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
G. CADORNA.

PARTE NON UFFICIALE
INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

La Camera nella tornata di ieri continuò la discussione dello schema di legge concernente le tasse di registro e bollo, intrattenendosi dell'art. 9 della tariffa di registro annessavi, di cui trattarono il ministro delle finanze, i deputati Maurogonato, Cortese, Cancellieri, Castagnola, Fiaschi, Mancini Stanislao, il Regio commissario Finali e il relatore Corsi.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Dal 1° corrente fu attivato il servizio telegrafico per il Governo o per privati nel posto semaforico di Ponza (provincia di Napoli). Vi è la soprattassa di espresso di lire 1 dal posto al paese.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(Prima pubblicazione.)

Conformemente alle disposizioni dell'art. 181 del regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n° 1444, si notifica che, dovendosi da questa centrale Amministrazione provvedere alla restituzione di una parte del sottodesignato deposito a favore di Perucca Giovanni, in esecuzione della sentenza del pretore della sezione Monviso in Torino del 7 giugno 1867 ed allegandosi il non possesso della relativa cartella, si diffida chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente che sarà ripetuta per tre volte coll'intervallo di un mese, detto titolo rimarrà di nessun effetto.

Deposito di lire 600 assegnato al surrogato ordinario Porta 3° Francesco, del reggimento zappatori del genio, rappresentato dalla cartella n° 6653 emessa dalla Cassa Centrale in Torino il 17 aprile 1868.

Torino, il 28 aprile 1868.

Il Direttore capo di divisione
CERESOLE.

Visto: per l'Amministrazione centrale
GALLETTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861 e 47 del R. decreto 28 dello stesso mese ed anno;

Si notifica che i titolari delle sottodesignate rendite, allegando la perdita dei corrispondenti certificati d'iscrizione, ebbero ricorso a quest'Amministrazione, onde, previe le formalità prescritte dalla legge, loro ne vengano rilasciati i nuovi titoli.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima pubblicazione del presente avviso, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni si rilasceranno i nuovi certificati.

(Prima pubblicazione.)

CATEGORIA DEL DEBITO	NUMERO DELLE INSCRIZIONI	INTESTAZIONE	RENDITA	DIREZIONE PRESSO CUI È ISCRITTA LA RENDITA
Consolidato 5 0/0	75525	Pessa Giovanni Battista fu Bernardo, domiciliato in Branzolo (Annotata d'ipoteca).	5 »	Torino
	97386	Parena Anna del vivente Domenico, domiciliata in Montechiaro (Asti)	30 »	
	65219	Casella Alessandro del vivente Giuseppe, domiciliato in Como (Annotata d'ipoteca).	60 »	
	35575	Garro Bartolomeo di Mariano, domiciliato in Ferla (Annotata d'ipoteca).	10 »	
Consolidato 3 0/0	38066	Garro Mariano fu Francesco, domiciliato in Ferla	45 »	Palermo
	16171	Pollara Pasquale fu Gaspare, domiciliato in Frizzi (Annotata d'ipoteca).	105 »	
	23794	Suddetto	220 »	
	1695	Del Lungo Angiola, moglie di Ettore Duca (Annotata d'ipoteca).	1200 »	
	3091	Rettoria di Pozzeveri (Badia), compartimento di Lucca	18 »	

Torino, 23 aprile 1868.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale
M. D'ARENZO.

Il Direttore Capo di divisione
Segretario della Direzione Generale: G. CIAMPELLLO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel Times del 2 aprile:

Qual sarà il risultato dell'attuale interregno? Il primo ministro andò ieri a Osborne, e manifestò, non ne dubitiamo, a Sua Maestà la posizione anomala del Ministero. Si può supporre che, secondo tutti i precedenti costituzionali, il signor Disraeli pose a disposizione della Regina gli uffici che i suoi consiglieri hanno avuto, e nello stesso tempo avrà dato il suo parere sul modo da tenersi nelle attuali circostanze.

Non è possibile di affermare che il voto di ieri mattina abbia in nessun modo alterate le relazioni tra il Ministero e la Camera dei Comuni le quali sorsero dopo il voto prima di Pasqua. Allora si fece manifesto che nella Camera bassa del Parlamento una maggioranza formidabile era avversa alla politica del Governo. Nel voto di ieri la maggioranza contro il Ministero era anche maggiore, e allora si vide chiaramente che la determinazione della Camera dei Comuni era la stessa. Ma, invero, non faceva mestieri di tanta evidenza. La diversità di opinione tra il Ministero e la Camera era chiara prima di Pasqua, e si può asserire che non vi era un membro del gabinetto il quale non sapesse perfettamente, quindici giorni or sono, che le forze della opposizione erano aumentate anziché diminuite dopo l'ultima prova delle forze parlamentari.

Che consiglio dette ieri a Sua Maestà il signor Disraeli? Un ministro che è prostrato da una grande maggioranza nella Camera dei Comuni ordinariamente ha dinanzi a sé due sistemi. Può rassegnare le sue dimissioni o può sciogliere la Camera. Per il buon andamento della Costituzione è necessario che il Ministero si abbia la fiducia del popolo. Un voto ostile nella Camera, a primo aspetto suona mancanza di fiducia. Ma può credersi che il voto dei rappresentanti del popolo differisca dalla opinione del popolo stesso, e un ministro può fare appello agli elettori, come al tribunale supremo. Ma adesso il Disraeli non può appellarsene a questo tribunale supremo perchè è anch'esso in istato di transizione. Gli antichi collegi elettorali sono ormai condannati, i nuovi non sono completi. Quindi lo scioglimento della Camera è moralmente impossibile e la voce vaghe che correvano ieri che il Parlamento sarebbe stato sciolto la settimana prossima hanno l'impronta della falsità, dacchè se anche si volesse sciogliere la Camera, è urgente necessità che il Parlamento approvi il bilancio.

FRANCIA. — Si legge nella France:

Dalle parole pronunziate ieri al Corpo legislativo dal ministro riguardo alla fissazione dell'ordine del giorno risulta che probabilmente le relazioni sul bilancio e sul progetto di prestito potranno venir deposte il 15 o 20 maggio.

Ove sia così, è probabile che la discussione delle leggi di finanza cominci ai primi di giugno.

Lo stesso giornale reca: Si cerca in questo momento di accreditare delle voci dirette a far credere che gli interessi dei creditori della Reggenza di Tunisi si troverebbero in pericolo a causa di nuove difficoltà. Nessun dispaccio ufficiale è ancor giunto il quale permetta di smentire o di confermare queste voci. Ma l'accordo che si è stabilito fra i Governi di Francia, d'Inghilterra e d'Italia sulla necessità di tutelare seriamente questi interessi li mette al coperto dagli incidenti locali che potessero verificarsi.

Nel *Constitutionnel* si legge: In un suo recente articolo il *Journal des Débats*, male informato, ha voluto mettere in evidenza fra il ministro di Stato ed il ministro della guerra un disaccordo che non sussiste.

Davanti alla Commissione del bilancio il marchese Niel si è limitato a reclamare dei crediti che permettano di tenere l'armamento della Francia all'altezza di quello dei suoi vicini. Il signor Rouher non ha contestata questa necessità.

D'altronde, nessuna parola dei due ministri fa pensare che la pace d'Europa possa essere minacciata.

PRUSSIA. — Da Berlino, 1° maggio, annunziano in via telegrafica all'Havas:

In una riunione preparatoria il partito nazionale ha respinto come troppo esteso un progetto d'indirizzo formulato dal signor Metz. Venne adottato un progetto del signor Bennigsen. *Parlamento doganale.* — Nella legge diplo-

matica sono presenti gli ambasciatori di Russia e di Francia.

Il signor de Varnbuler siede a destra. I signori Metz, Bamberger, Bluntschli e sessanta altri membri presentano un progetto d'indirizzo.

La Camera delibera di sottoporre ad una deliberazione preventiva l'organizzazione doganale ed ad un voto definitivo il trattato di commercio colla Spagna.

Si continua poi la verifica dei poteri. Una viva discussione si impegna riguardo ad una protesta venuta dal Württemberg circa le elezioni württemberghe.

Vari deputati propongono che il cancelliere della Confederazione prenda delle misure energiche contro la legge elettorale ed i procedimenti che si adoperarono nel Württemberg per le elezioni.

Dopo una lunga discussione alla quale partecipa il ministro württemberghe, il Parlamento adotta una deliberazione colla quale si invita il cancelliere della Confederazione a provvedere energicamente perchè le elezioni nel Württemberg si facciano in modo più conforme ai trattati dell'8 luglio 1867.

Domani comincerà la discussione dell'indirizzo.

La *Corrispondenza provinciale* di Berlino, pure attribuendo a necessità di economia le determinazioni per cui l'effettivo delle truppe della Confederazione del Nord verrà diminuito di 12,000 uomini, fa rimarcare che questa misura non potrebbe accettarsi che come un altro indizio della fiducia nel mantenimento della pace. Il bisogno di realizzare urgenti economie, dice la *Corrispondenza*, avrebbe ceduto dinanzi a più imperiose necessità qualora il Governo federale non considerasse l'avvenire come assicurato.

PRINCIPATI UNITI. — Si legge nella *Corrispondenza gen.* di Vienna:

Il signor Bratiano fratello del ministro si reca nuovamente in missione straordinaria a Vienna, a Parigi ed a Londra. Egli è incaricato di dare ai tre gabinetti spiegazioni dettagliate sugli ultimi avvenimenti della Moldavia, di cui ebbero ad esser vittime gli Israeliti. I gabinetti di Vienna, Parigi e Londra sono stati prevenuti di questa missione e si spera che essa produrrà l'effetto di prevenire ulteriori pratiche delle potenze riguardo alla questione degli israeliti.

L'Havas pubblica il seguente telegramma: Vienna, 1° maggio.

La *Gazzetta di Vienna* (edizione della sera), fa sapere che il ministro dell'Interno di Rumania ha indirizzato a tutti i rappresentanti delle potenze europee a Bukarest una nota colla quale si smentiscono le notizie di persecuzioni esercitate contro gli ebrei, e si biasima incidentalmente la condotta del console generale austriaco a Jassy.

La *Gazzetta* aggiunge che il console generale austriaco a Bukarest ha indirizzato al signor Bratiano una nota energica nella quale mantiene nel modo più formale l'esistenza delle persecuzioni contro gli ebrei, e reclama a favore dei nazionali austriaci interessati in questo stato di cose le più espresse garanzie di sicurezza.

AMERICA. — Il *Morning Post* ha da Nuova York, 21 aprile.

Il Senato non ha voluto udire molti testimoni chiamati dalla difesa per provare che il *Tenure of office act* non è applicabile ai ministri nominati dal Presidente Lincoln.

Il progetto di legge sulla protezione dei sudditi esteri naturalizzati americani dice che i ministri esteri e il personale dei loro domestici non potranno essere arrestati come ostaggi.

Lo stesso progetto autorizza il Presidente a sospendere tutte le relazioni commerciali con le nazioni che non vogliono aderire ai principii stabiliti dalla nuova legge.

Si crede che le elezioni nella Carolina meridionale e nella Louisiana saranno favorevoli ai radicali.

La Camera dei rappresentanti ha respinto una proposta presentata dal partito democratico per ottenere la revoca del Comitato di accusa e la sospensione del processo che si fa al Presidente Johnson.

LE FESTE DI FIRENZE

III.

È spettacolo singolare ma consolante vedere di questi giorni le vie di Firenze dalle prime ore del mattino fino a notte avanzata.

Noi stimavamo che dopo l'ingresso solenne dei principi e i primi divertimenti pubblici, l'accorrere dei forestieri sarebbe rallentato; credevamo che i molti che non trovarono modo di albergare né bene né male tornando mogli mogli alle case loro non avrebbero avuto chi prendesse il loro posto. Ci siamo ingannati. Gente nuova non ha cessato sin ora di aggiungersi a quella che c'era, sicché gli impiegati delle strade ferrate non sanno più come riparare, e con essi corrono la stessa sorte facchini e vetturini, il cui numero fu accresciuto per necessità delle cose da facchini e vetturini venuti da Livorno e da città vicine.

Abbiamo detto lo spettacolo singolare non solo, ma consolante; e pensatamente lo abbiamo detto. Dappoiché ci pare veramente consolante che una popolazione duplicata o triplicata, venuta da vicino e da lontano, da ogni parte d'Italia e da ogni classe di cittadini, che si aggira costantemente per le nostre strade, per le nostre piazze, nei nostri luoghi pubblici, che spende e spande e non sempre a suo agio e a sua voglia, è consolante, diciamo, che in sì gran trameo non accada alcuno sconcio. È questo l'omaggio migliore che gli Italiani facciamo ai loro principi, è questo il più gran segno del rispetto e dell'affezione che ad essi si porta, e insieme è il più grande indizio che gli Italiani comprendono tutto il valore del fausto avvenimento e la significazione vera di queste feste; significazione che non avrebbe perduto nulla della efficacia quando esse si fossero raccolte in più breve spazio di tempo.

E forse sarebbe stato savio adoperare in tal guisa fin da principio; ma ora il programma è fatto e in gran parte eseguito, le feste distribuite in giorni ed ore assegnate, sicché la miglior cosa che per noi si possa fare quella si è di metterci in pari col paziente lettore.

E a proceder con ordine cominceremo dal corso di domenica, il quale se non avesse avuto sì gran numero di *fiacres* a un cavallo (non solo modesti ma qualcosina meno) si sarebbe potuto a buon diritto chiamare *di gala*, come era indicato nel programma municipale. Moltissimi si novellarono gli equipaggi dell'aristocrazia fiorentina, messi fuori espressamente per questa occasione, nei quali la ricchezza e l'eleganza si davano la mano. Gli Alessandrini, gli Strozzi, i Panciatichi, i Gherardesca, i Corsini, gli Incontri, i Pucci, gli Alberti, i Torrigiani, i Toscanelli ed altri non pochi vennero in corso con bellissimi servizi, superbi cavalli riccamente bardati, e grande sfoggio di servitori in livrea dorata e gallonata, a piedi o a cavallo, dietro le carrozze. E fra coloro che non appartengono alla città ma che qui dimorano e tengono treno, molti vi furono le cui carrozze non scappavano certo nel confronto, e contribuivano a rendere più bello e magnifico il corso di gala.

Del quale l'ornamento più bello e magnifico era la Corte, che in varie carrozze fece mostra di sé in mezzo agli applausi continui della popolazione, la quale non è a dirsi se fosse stivata lungo tutto lo stradale (scelto senza grande avvedutezza), e se rinforzasse a mille doppi gli applausi quando avveniva che la carrozza dell'era S. M. colla regina di Portogallo s'incontrasse nel ricco ed elegante *coupé* dorato dell'era LL. AA. il principe Umberto in divisa di generale, e la principessa Margherita vestita di bianco.

Il corso si protrasse lungamente fin (quasi le otto) e si dilungò per tutto lo stradone delle Cascine. E sarebbe stato bellissimo, e degno in tutto della solennità pel quale fu fatto, e degli augusti personaggi che vi presero parte, se fosse stato ordinato altrimenti da quello che fu. Chè allora le belle e ricche carrozze avrebbero fatto miglior figura che non fecero sparpagliate in lunghissima fila e alternate da veicoli indecenti, e non si avrebbero ora a deplorare fermate persino di un'ora, che rinnovarono accrescendoli gli inconvenienti del *carneyal* decoro.

E qui poso la penna: e rileggendo lo scritto m'avveggo di essermi alquanto allontanato dal proposito primitivo, di lodare, cioè, tutto e tutti; e di lodare senza riserva e senza reticenze. E vorrei pure cancellare le parole che torano a biasimo di chi ordinò il corso di gala, e di chi comportò che procedesse così *disordinato*.

Tutte le ciambelle non riescon col buco, dice il proverbio popoleo, che accomodato ai corsi potrebbe far passare il marrone, nonostante si debba considerarlo come la recidiva di quello commesso in carnevale e quindi più che mai riprovevole. Ma con la miglior volontà di questo mondo come si fa egli a usar venia, allorchè la stizza d'ora ti vien rincalzata bravamente un'ora dopo? Non m'intendete? Mi spiego.

Alle dieci della sera, vale a dire due ore dopo il corso di gala, dovevano aver principio i fuochi d'artificio. In tutti i Lungarni, quanti eran lunghi e spaziosi, non si sarebbe gettato un gran di panico, tanta era la gente che vi era accalcata. E i ponti lo stesso, e dalle finestre non vi dico; perfino i tetti delle case, e le colline circostanti brulicavano di curiosi d'ogni maniera, ai quali nessun disagio era parso grave per vedere lo spettacolo portentoso.

E di santa ragione si faceva tanta ressa per ottenere almeno spazio che basti da cacciarsi un occhio; tutti e due per taluno sarebbe stata troppa gala! Si trattava di fuochi che avevano costato al municipio lire a migliaia e migliaia. Si trattava di uno stupendo disegno dell'architetto Cipolla, di quel Cipolla che sa metter la poesia nell'architettura, senza mancare alle leggi severe che la governano, e che sa vestire di forme classiche i suoi concetti artistici senza che alcuno lo possa addebitare di plagio; di quel Cipolla infine che ideò il monumento a Cavour, il palazzo della Banca, e tante altre belle cose onde meritamente acquistò fama di valente. Si trattava di un professore di pirotec-

nia di Roma, del paese, cioè, dove da lunghissima stagione si fanno fuochi d'artificio celebrati per tutto il mondo; il quale professore con 30 mila lire al suo comando da bruciare in un *fiat* avrebbe fatto *mirabilia*, cose straordinarie, in somma, e meravigliose, da disgradarne le finzioni delle *Mille e una notte*.

Or bene: aggiungete a tutto ciò che la Corte si sarebbe condotta a vederli nel palazzo Corsini, sul Lung'Arno di questo nome, dove a cura del principe si era approntato un palco lussureggiante di luce, di specchi, di arazzi, degno insomma degli ospiti augusti, e di colui che li ospitava per brev'ora; sommate tutto, o poi ditemi in fede vostra se l'aspettazione era ragionevole?

Mancan pochi minuti alle dieci: il popolo comincia ad applaudire (di questi giorni, lo sapete, non sa far altro); quindi alla Maestà del Re, ed ai Principi; applaude al primo colpo di cannone e al secondo e al terzo; applaude infine fragorosissimamente coi battimani, e unanimemente con un *oohh!* cantato all'unisono da un coro di sessanta o novantamila voci, alla vista generale del palazzo di fuoco eretto sopra un ponte monumentale sul disegno del bravo architetto Cipolla. I miei occhi non ressero al bagliore di tanta onda di luce quanta ne mandava quella facciata incantevole, e i getti d'acqua che eran di fuoco, e le guglie e le statue, e gli archi anch'essi di fuoco; li chiusi un istante, e riportarli tosto... il palazzo era sparito, sparite le statue, i getti, le guglie, gli archi. La macchina gigantesca era ripiombata nelle tenebre, e il pubblico aspettava impaziente che il tamtarguo pirotecnico rinnovasse il portento. E lo rinnovò infatti un'altra volta nel corso del trattenimento (e gliene sappiamo grado) tingendo di luce rossastra quell'edificio che prima aveva mostrato bianco, ma in quanto a fuochi propriamente detti, ai fuochi aspettati e preconizzati... fu tempo perso. Da che derivasse non saprem dire, perchè la prova all'atto non riuscisse, neppure; perchè lo spettacolo finisse senza finire, tanto meno; perchè si sprecasse la polvere a cannoneggiare quando di fuochi non c'era più da parlarne, non istimiamo neanche di poterlo indovinare. Quel che sappiamo si è che nessuno, ma proprio nessuno, ne andò soddisfatto; se lo fu il pirotecnico dell'opera sua ce ne spiacerebbe per lui!

Ieri alle cinque e mezzo ebbero luogo le seconde corse alle Cascine; oggi alle sei, se male non ho veduto, si fa la regata fra rematori di mestiere in Arno. Essendo questa lettera ormai troppo lunga parleremo domani dell'una cosa e dell'altra.

D. C.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Ieri sera alle ore nove ebbe luogo a Corte nelle sale del grande appartamento del Real Palazzo il ricevimento delle dame, che intervennero in numero di circa ottanta.

Vennero prima introdotte quelle fra le dame addette alla Corte di S. A. R. la Principessa di Piemonte per far servizio in Napoli e Milano che si trovavano in Firenze, poi tutte le altre.

Durante il ricevimento le bande militari di Firenze riunite eseguivano in piazza Pitti scelti pezzi, e la popolazione non si stancava di applaudire agli Augusti Sposi e alla R. Famiglia.

Stamane alle ore 8 1/2 ebbe luogo alle Cascine la rivista delle truppe di presidio a Firenze alla presenza di S. M., dei Principi Reali e del Principe di Prussia. La rassegna fu splendidissima e gli Augusti Personaggi espressero a più riprese la loro soddisfazione per il militare e brillante spettacolo.

Il sindaco di Firenze rende pubblicamente noto il seguente regolamento per le Cascine in occasione delle feste del giovedì 7 maggio 1868:

1. Dopo le ore 7 pomeridiane sarà proibito alla carrozza il trattarsi sul piazzone innanzi al palazzo delle Cascine, sul piazzale prossimo all'Arno, nei viali e prati.

Sarà parimente proibito il transito delle carrozze per le strade provenienti dal ponte alle Mosse e dal Barco.

2. Le carrozze dirette al palazzo delle Cascine non potranno entrare nel viale lungo il prato delle corse se non esibendo allo sbocco della piazza Vittorio Emanuele i biglietti d'invito al ballo che avrà luogo nel detto palazzo.

3. Tutte le altre carrozze dovranno fermarsi sulla piazza Vittorio Emanuele, trattandosi il tempo strettamente necessario a fare scender le persone e rientrare in città per la barriera destinata ai pedoni presso il ponte di ferro.

4. Pervenute al piazzone, le carrozze in una sola fila accederanno alla facciata del palazzo dove depositeranno le persone e procederanno quindi verso il tiro nazionale.

5. Le carrozze che dovranno far ritorno a Firenze procederanno per il viale lungo il tiro nazionale e per il viale del Pegaseo; e retrocederanno verso Firenze in buon ordine per il viale fra l'Arno ed il prato del Quercione, per quello lungo l'Arno, per la barriera destinata ai pedoni presso il ponte di ferro e per il Lung'Arno.

6. Le carrozze che dovranno trattenerci, giunte innanzi al tiro nazionale volgeranno a destra; e passando dietro il palazzo, entreranno sul prato delle corse dove saranno disposte in file, secondo le indicazioni di appositi segnali.

7. Sarà proibito il transito per il viale lungo il prato delle corse alle carrozze procedenti dal piazzone verso Firenze, e quello per il viale lungo l'Arno alle carrozze procedenti da Firenze verso il piazzone.

8. Quando le carrozze stazionanti sul prato delle corse sieno chiamate a prendere le persone all'uscita del palazzo, usciranno di fila in buon ordine; e per la rampa prossima allo sbocco del gran viale sul piazzone, accederanno in una sola fila alle porte del palazzo; e di là, per il viale lungo il tiro nazionale, per quelli del Pegaseo, fra il prato del Quercione e l'Arno, e lungo l'Arno rientreranno in città per la barriera destinata ai pedoni presso il ponte di ferro, o attraverso il detto ponte.

9. Le carrozze vuote provenienti dalla città per aspettare le persone trattenute alla festa, entreranno nel prato delle corse per la estremità di questo prato più prossima alla città; e vi saranno disposte in file, per uscirne quando sieno chiamate, per la rampa prossima al piazzone di

che nel precedente articolo 8, e seguire quindi lo stradale ivi indicato.

10. Gli omnibus dovranno uscire di città per la via della Scala e per la porta Nuova e fermarsi sul piazzale del già palazzo dell'Esposizione.

Firenze, dal palazzo municipale li 4 maggio 1868.

Il Sindaco: L. GIROSI.

Il sindaco di Firenze rende pubblicamente noto:

Che i biglietti per la Giostra offerta da S. A. R. il Duca d'Aosta agli Augusti Sposi, che deve aver luogo il 6 corrente, a ore 3 1/2 pomeridiane e il cui retratto sarà erogato in opere di beneficenza, sono vendibili da domani ai prezzi di L. 20 per la prima categoria, di L. 15 per la seconda categoria, di L. 10 per la terza categoria, di L. 5 per la quarta categoria, di L. 2 per la quinta categoria,

presso il camerino di tutti i Teatri ed Arcine della città dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane.

Firenze, dal palazzo municipale li 4 maggio 1868.

Il sindaco: L. GIROSI LASCI.

Il sindaco di Firenze rende pubblicamente noto il seguente regolamento per le Cascine in occasione della Giostra dei cavalieri italiani che avrà luogo nel 6 maggio a ore 4 pomeridiane precise:

1. Le carrozze provenienti dall'interno della città si avvicineranno alla piazza Vittorio Emanuele per tutte le strade interne ed esterne che vi fanno capo; rimanendo il Lung'Arno Nuovo destinato più particolarmente per gli omnibus. Le carrozze provenienti dal ponte di ferro si avvicineranno direttamente al viale lungo il Prato delle corse, attraversando la piazza Vittorio Emanuele.

2. Gli omnibus provenienti dalla piazza del Duomo raggiungeranno il Lung'Arno per le vie Cerretani, Rondinelli e Tornabuoni; quelli provenienti dalle piazze Vecchia e Nuova di Santa Maria Novella, per la via dei Fossi, Borgognissanti e piazza Manin.

3. Gli omnibus provenienti dal Lung'Arno Nuovo, andranno per la barriera destinata ai pedoni presso il ponte di ferro, e proseguiranno per il viale lungo l'Arno fino al piazzone prossimo al fiume; dove, dopo il trattamento strettamente necessario a lasciare le persone, volteranno per ritornare alle rispettive stazioni per lo stesso stradale rimanendo in una sola fila tanto nell'andare quanto nel ritornare.

4. Per andare dalla piazza Vittorio Emanuele al piazzone innanzi al palazzo delle Cascine, le carrozze percorreranno in buon ordine in più file il gran viale lungo il Prato delle corse; nel quale dalle ore 1 alle ore 5 pom. le carrozze non saranno ammesse se non vengono esibiti all'ingresso del viale i biglietti per il Torneo.

Le carrozze contenenti persone non munite di biglietto, dovranno retrocedere a rientrare in città per la Porta Nuova e via della Scala.

5. Passato il piazzone, innanzi al palazzo delle Cascine le carrozze percorreranno il viale lungo il lato orientale del Prato del Quercione; ed entreranno in una sola fila nel vialetto pedonale lungo il lato meridionale di questo prato, e deposte le persone ai rispettivi ingressi procederanno sino al viale del Pegaseo.

6. Le carrozze dalle quali scendono le persone nel piazzale compreso fra il detto prato del Quercione e l'Arno, proseguiranno per il viale interno prossimo all'Arno fino al viale del Pegaseo.

7. Pervenute all'estremità occidentale del Prato del Quercione (tanto per il vialetto pedonale lungo il medesimo, quanto per il viale interno prossimo all'Arno, si disporranno ordinatamente in file nel Prato stesso se dovranno trattenerci; e procederanno in una sola fila per il viale lungo il Tiro nazionale, per il piazzone lungo la facciata del palazzo e per il galoppatoio lungo il Prato delle Corse e lungo le mura fino alla Porta Nuova se dovranno ritornare in Firenze.

8. L'ingresso nel Prato del Quercione sarà permesso soltanto alle persone munite di biglietto. Le persone che giungeranno a piedi, entreranno nel Prato del Quercione dal lato orientale più prossimo alla città, per diverse aperture dove dovranno essere mostrati i biglietti dove saranno posti dei cartelli con le lettere dei più prossimi ingressi nell'anfiteatro.

9. I biglietti dovranno essere esibiti ai rispettivi ingressi nell'anfiteatro agli inserienti ivi addetti, dai quali saranno parzialmente lasciati.

10. È proibito l'accesso alle Cascine tanto dall'Arno, dal Mugnone e dal Canale macinate quanto per le strade provenienti dal Barco, dal ponte alle Mosse e dal ponte prossimo all'officina delle strade ferrate.

11. Fino alle ore 5 pomeridiane è proibito il trattamento delle carrozze e degli omnibus sulle piazze Vittorio Emanuele e degli Zuavi, non che nei prati, piazzali e viali delle Cascine, ad eccezione della porzione del Prato del Quercione a ciò destinata e de' viali al di là di quello del Pegaseo lungo i quali saranno, ove occorra, collocate le carrozze in una sola fila.

12. Dopo le ore 5 pomeridiane gli omnibus potranno trattenerci nel piazzale prossimo all'Arno in faccia al Palazzo; e dovendo sempre percorrere tanto nell'andare quanto nel ritornare al stradale lungo l'Arno, descritto nel precedente articolo 7.º.

13. Dopo la detta ora sarà altresì permesso il trattamento delle carrozze sul piazzone del Tiro e sul piazzone innanzi al palazzo delle Cascine; rimanendo però sgombra la porzione del piazzone stesso fra la linea delle due colonne e la facciata del palazzo.

14. Dopo la detta ora sarà altresì permesso il trattamento delle carrozze ruote nel Prato delle Corse, nel quale dovranno entrare per l'estremità orientale più prossima alla città, ed uscire per la rampa prossima all'estremità del gran viale presso il piazzone.

15. Per tutta la durata della Giostra, le carrozze non potranno percorrere nel senso opposto a quello dell'arrivo né il vialetto lungo il Prato del Quercione, né quello fra il detto prato e l'Arno.

Le persone che vorranno partire colle loro carrozze dovranno montarvi all'estremità del Prato del Quercione destinato al loro trattamento, e allo sbocco del detto vialetto pedonale nel viale del Pegaseo.

16. Terminata la Giostra, sarà proibito alle

carrozze provenienti da Firenze il proseguire al di là del piazzone e del piazzale Lung'Arno. Le carrozze che dall'estremità occidentale del Prato del Quercione e dai viali al di là di quello del Pegaseo verranno a prendere le persone che escono dall'anfiteatro, procederanno verso Firenze per il vialetto pedonale lungo il detto prato e per il viale prossimo all'Arno.

17. Terminata la Giostra sarà parimente proibito alle carrozze provenienti da Firenze il proseguire per il viale lungo il Prato delle Corse al di là della prima biforcazione del medesimo presso il Prato delle Catene; dal qual punto dovranno procedere verso il piazzone per il viale interno, restando loro proibito di rientrare nel viale lungo il Prato delle Corse per gli sbocchi intermedi.

Firenze, dal palazzo municipale, li 5 maggio 1868.

Il Sindaco: L. GIROSI.

La Società delle Strade Ferrate Romane (sezione Nord) ha pubblicato il seguente avviso:

Avuto riguardo alle condizioni speciali della linea Pistoia-Bologna, per la quale non possono transitare treni composti di un numero maggiore di 20 carrozze, ed in vista del gran numero di viaggiatori di ritorno verso l'Alta Italia, per concerti presi colla Società di quelle ferrovie, nei giorni 5, 6, 7, 8 e 9 maggio corrente, oltre ai treni ordinari del vigente orario, verranno effettuate in ciascuno dei suddetti giorni le seguenti corse straordinarie:

Table with columns: STAZIONI, 1.ª classe, 2.ª classe, 3.ª classe, 4.ª classe, 5.ª classe, 6.ª classe, 7.ª classe, 8.ª classe, 9.ª classe, 10.ª classe.

Avvertenze.

1. I passeggeri viaggianti coi treni B 16, C 18, H 28, L 6 prenderanno a Bologna la coincidenza coi treni diretti o altrimenti proseguiranno con treni straordinari. Il solo treno F 24 ha limitata la corsa fino a Bologna.

2. Coi treni B 16, C 18, H 28 si trasporteranno i soli passeggeri muniti di biglietto di 1.ª e 2.ª classe.

3. Coi treni F 24, L 6 si trasporteranno anche i passeggeri di 3.ª classe.

Firenze, 4 maggio 1868.

Il Capo del movimento: S. DUXINI.

I lavori pubblici compiuti nel periodo degli ultimi 20 anni nella città di Parigi si possono dividere in tre rami o sistemi principali rappresentati dalle seguenti cifre. Il primo ramo ora affatto compiuto assorbito la spesa di 278 milioni; il secondo, calcolato preventivamente in 180 milioni di lire, trovò ascendere a 410 milioni; il terzo a 300 milioni; complessivamente le opere pubbliche che nell'ultimo ventennio hanno, a così dire, trasformato la metropoli di Francia costeranno la somma di 988 milioni. Tale almeno è il bilancio della città di Parigi, in questa parte de' lavori, miglioramenti e abbellimenti pubblici.

La Gazzetta Piemontese in un articolo sulla introduzione dello zea-mais, cioè del formentone, che da taluni si vuole importato dall'America nell'Europa, accenna ad un fatto esistente negli archivi di Torino comprovante che già nel 1382 era coltivato. Noi vogliamo osservare che nella storia di Incisa Belbo del Molinari egli riferito un documento che è in quegli archivi comunali dell'anno 1204, da cui risulta che due comini d'Incisa per nome Alberto ed Antonietto, capitani a cavallo dei crociati agli ordini di Bonifacio, marchese di Monferrato, recarono con essi loro, reduci dall'Anatolia, un piccolo sacco contenente formento che fu dato a seminare; quindi l'introduzione di questo cereale in Italia dovette essere al principio del XIII secolo ed a due monferrini.

Vive in Angers una vecchia donna la quale per errore di sesso non verificato servi sette anni nell'Esercito.

Il presidio d'Angers, dice l'Union de l'Ouest, provvede al sostentamento di questo soldato androgino. Ogni pelotone le dà a vicenda ogni settimana parte della sua gamella.

Questo fatto eccezionale di una donna soldato non è del resto unico. Mori or sono alcuni anni nell'ospizio degli invalidi una donna che fu luogotenente e decorata.

Un giardiniere di Provins ha scoperto lavorando un giardino a Poigny ventiquattro monete d'oro perfettamente conservate, coll'effigie di Francesco I, di Carlo IX, di Luigi XI, di Enrico III e di Carlo Quinto.

Gli abitanti di Saint-Etienne, scrive il Memorial de la Loire, non tarderanno a sapere la sorte di un nostro compatriota, il signor Bourgaud, che trovavasi al servizio del negus di Abissinia.

Le circostanze nelle quali Bourgaud ha dovuto stabilire in Abissinia la sua residenza sono abbastanza curiose.

Armajuolo di professione il signor Bourgaud recavasi or fa una diecina d'anni negli Stati di Teodoro per tentare il commercio delle armi. Vi penetrò facilmente. Ma l'esempio dei prigionieri inglesi prova molto evidentemente che era cosa più facile entrare nel territorio abissino che uscire. E il signor Bourgaud ne fece personalmente l'esperienza. Teodoro, al quale fu presentato, gli fece le più liete accoglienze, lo ricevette nel suo palazzo e lo ammise alla sua mensa; ma quando il nostro compaesano mostrò di voler tornare nel suo paese, Teodoro, il quale lo chiamava teneramente « mio figliuolo » gli dichiarò aperto che aveva posto in lui tanta affezione da non potersi separare, e che non aveva a tentare una fuga, sotto pena di pagarla colla vita.

Il negus il quale guerreggiava molto coi turbolenti suoi vassalli era senza dubbio lietissimo di possedere un uomo le cui cognizioni speciali poterano riuscire utili nell'armamento delle sue truppe. Egli nominò Bourgaud gran maestro della sua artiglieria, e dicesi anche lo facesse principe.

Il signor Bourgaud era da tre anni nell'Abissinia quando la sua moglie avendo perduto ogni speranza di vederlo tornare, risolvette di andare a trovarlo co' suoi figliuoli. Teodoro fece ad essi pure le più belle accoglienze; ma vietò anche ad essi di ritornare in Europa.

Questa piccola colonia sanstefanina fu incontrata in Abissinia dal signor Guglielmo Lejean.

R. ACCADEMIA

DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN MODENA Programma pel concorso ai premi d'onore dell'anno 1868.

I premi che annualmente si distribuiscono dalla R. Accademia sono distinti in tre classi. La prima comprende due premi consistenti com-

pletissimamente nella somma di italiane L. 1200 da distribuirsi in parti uguali agli autori di due drammatiche composizioni d'indole e d'argomento qualsivoglia, ma acconce alla pubblica rappresentazione. La seconda classe comprende altri due premi della complessiva somma di italiane L. 1000 da distribuirsi in parti uguali agli autori di due Memorie o Dissertazioni sopra temi morali-politici proposti dalla R. Accademia, e che dalla medesima saranno riconosciute degne della corona. La terza classe finalmente comprende due premi della complessiva somma di italiane L. 800 da distribuirsi in quote uguali a due tra gli inventori di qualche nuovo e vantaggioso metodo di agricoltura debitamente dichiarato, o di qualche perfezionamento di un'arte qualsiasi propriamente detta.

La R. Accademia pertanto col mezzo della Direzione centrale scelse i due temi morali-politici qui sotto notati pel concorso del corrente anno 1868.

I. — Dell'ozio in Italia comparativamente alle altre nazioni; cause che lo producono; e conseguenze che ne derivano, e mezzi morali e da adoperarsi per minorarlo quanto più sia « possibile ».

II. — Indicare quali tasse od imposte pubbliche sarebbe conveniente che si cedessero dallo Stato ai comuni e alle provincie per sollevare alle ingenti loro spese; aggiunte inoltre « da quali altre fonti potesse ricavarvi un aumento di rendite ai comuni e alle provincie medesime; proporre finalmente il metodo più semplice che sia possibile per esigere a scadenza regolare le tasse od imposte anzidette. Il concorso è aperto ai dotti italiani ed esteri, riguardo a' premi della 1.ª e della 2.ª classe; ma riguardo ai premi della 3.ª classe viene limitato agli abitanti delle provincie di Modena e Reggio; ai quali altresì rammentasi che i nuovi metodi di agricoltura che avranno a proporre, si vogliono applicabili all'agricoltura usata nelle provincie stesse.

Tanto gli scritti riguardanti la classe 1.ª di premi, quanto quelli appartenenti alla 2.ª debbono essere inediti, e presentati anonimi, ma contrassegnati da una epigrafe; debbono essere accompagnati da scheda, o lettera suggellata, fuori della quale sarà ripetuta l'epigrafe stessa, e dentro sarà indicato il nome, il cognome e il domicilio dell'autore; dovendosi poi anche evitare negli scritti qualunque indizio che possa far conoscere l'autore medesimo.

Gli scritti spettanti a' premi della classe 1.ª devono essere in lingua italiana, quelli della 2.ª possono essere anche nella latina.

Tutti gli scritti prodotti al concorso dovranno essere chiaramente leggibili, e pervenire a Modena, franchi di porto, al più tardi entro il 31 del mese di dicembre del corrente anno (Termine di rigore) col seguente indirizzo: Al Presidente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.

Gli agricoltori e gli artisti, che intendono di aspirare al concorso, dovranno avere entro il predetto termine presentato, quanto agli agricoltori, la descrizione succinta ma esatta del loro ritrovato, con indicazione del luogo a cui avesse a riferirsi, affinché l'Accademia possa poi procedere alle verificazioni che fossero opportune; e quanto agli artisti, i loro lavori nel luogo che verrà designato dall'Accademia per esaminarli e quindi giudicarli. Si gli uni che gli altri, amando rimaner occultati, non avrebbero che a regolarli in modo simile a quello de' concorrenti a' premi delle altre due classi.

I componimenti presentati al concorso saranno immediatamente consegnati alle rispettive deputazioni scelte a giudicarli.

Le schede della produzione riconosciute meritevoli del premio o dell'accessit, saranno colle dovute formalità subito aperte; e le altre nell'istante saranno date alle fiamme; gli scritti non premiati saranno depositi nell'archivio dell'Accademia, a giustificazione dei proferti giudizi.

I componimenti premiati saranno impressi a spese dell'Accademia, la quale ne presenterà di un conveniente numero d'esemplari gli autori; e questo onor della stampa potrà essandoci conferito a' componimenti riconosciuti meritevoli dell'accessit, sempre che gli autori vi acconsentano.

Modena, 1.º febbraio 1868.

Il segretario generale CARLO MALMUSI.

Il segretario generale DON LUIGI SPALLANZANI.

REALE ACCADEMIA DI MEDICINA DI TORINO

Premio RIBERI — 3.º concorso. Torino, 17 febbraio 1868.

La Reale Accademia di medicina di Torino conferirà nel 1871 il premio triennale Riberi di L. 20,000 all'autore dell'opera, stampata o manoscritta nel triennio 1868-69-70, o della scoperta fatta in detto tempo, la quale opera o scoperta sarà per essa giudicata avere meglio contribuito al progresso ed al vantaggio della scienza medica.

Le opere dovranno essere scritte in italiano, o latino, o francese; le traduzioni da altre lingue dovranno essere accompagnate dall'originale.

Le opere dovranno essere presentate all'Accademia, franchi di ogni spesa, a tutto il 31 dicembre 1870.

Gli autori che vorranno celare il loro nome, dovranno scriverlo in una scheda suggellata, secondo gli usi accademici.

N.B. — Gli autori sono invitati a segnalare all'Accademia i punti più importanti delle loro opere.

Il Presidente: PASERO. Il Segretario: OLIVETTI.

ELEZIONI POLITICHE.

Collegio di San Severino. — Generale Avezzana, voti 188, Farina Mattia 106. Vi sarà ballottaggio.

ULTIME NOTIZIE

Votarono indirizzi di felicitazioni al Re per le Fauste Nozze dei Principi Reali;

La Deputazione provinciale di Genova;

Le Giunte municipali di Castelfidardo, San Maurizio Canavese, Ploaghe, Tempio, Lunese, Carloforte, Roccasalegna, Rossiglione, Benevento, Torre del Greco, Lacco Ameno, Serradi-

falco, Aragona, Feroletto Piano, Verolanuova, Marsano;

La Guardia nazionale di Forio;

Il Corpo insegnante delle scuole di Massa Marittima;

I professori e allievi delle scuole di Solmona;

La Guardia nazionale di Cremona.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Cairo, 2. I negoziati relativi al prestito egiziano furono rotti in seguito alle difficoltà insorte al momento che si doveva sottoscrivere il contratto.

Parigi, 4. Il march. Laborde venne nominato senatore.

Lisbons, 4. L'autorità giudiziaria ha dato l'ordine di procedere contro il conte Peniche per la sua condotta durante gli ultimi avvenimenti. Assicurasi ch'esso verrà giudicato dalla Camera dei Pari.

Parigi, 4. Nelle elezioni di Rouen, Périgneux ed Albi i candidati ufficiali ebbero la maggioranza dei voti.

Parigi, 4. Chiusura della Borsa di Parigi.

Rendita francese 3 % 69 27 69 32

Id. ital. 5 % 48 72 49 —

Valori diversi.

Ferrovie Lombardo-venete 875 376

Id. romane 43 43 —

Obbligazioni str. ferr. romane 89 50 92 —

Ferrovie Vittorio Emanuele 41 50 43 —

Obbligazioni ferr. merid. 121 123

Cambio sull'Italia 9 7/8 10 1/2

Vienna, 4.

Cambio su Londra Londra, 4

Consolidati inglesi 94 — 93 7/8

Parigi, 4.

Questa mattina è morto a Parigi Agathon

effendi, ministro dei lavori pubblici della Turchia.

Il ministro della marina ricevette le seguenti notizie dal Giappone in data dell'11 marzo: Le autorità giapponesi, dietro ordine del Mikado, all'indomani dell'attentato si recarono a bordo della fregata Venus per esprimere il loro profondo dispiacere.

La France racconta il ricevimento fatto ieri alle Tuileries a Jules Favre. L'imperatore accolse il nuovo accademico colla sua abituale cortesia, ed espresse il proprio dispiacere per la morte di Cousin, di cui ebbe ad apprezzare il talento e il nobile patriottismo. Jules Favre rispose che gli uomini come Cousin sopravvivono nelle loro opere.

Il tribunale di commercio condannò gli antichi amministratori del Credito Mobiliare a rimborsare ai reclamanti le azioni nuove al saggio d'emissione.

Londra, 5.

Camera dei Comuni. — D'Israeli annunzia che la Regina ricusò di accettare le dimissioni del Ministero, e lo autorizzò a sciogliere il Parlamento nel prossimo autunno. Seggiunge che ammetterà le proposte di Gladstone come se fossero implicitamente votate. Difende la politica della sua amministrazione, e dichiara che sarà sempre contrario alla politica di Gladstone verso l'Irlanda.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 5 maggio 1868)

Table with columns: VALORI, VALORI NOMINALI, CONTANTI, FINE CORR., FINE PROSSIMO, NOMINALI.

Table with columns: CAMBI, L, D, CAMBI, L, D, CAMBI, L, D.

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 54 25 per 15 corr. - 54 35 per fine corr. Prezzi fatti dell'imprestito nazionale 3 0/0: 36 10.

Il sindaco: A. MONTAÑA.

Gladstone nega che il ministero abbia diritto di chiedere alla Regina lo scioglimento del Parlamento, dopo aver avuto due votazioni contrarie; dice che nessun precedente giustifica la condotta di D'Israeli; invita la Camera a procedere con risolutezza.

Lowe e Bright biasmano vivamente la tenacità di D'Israeli di voler restare al potere.

D'Israeli risponde sfidandoli a provocare un voto di sfiducia contro il gabinetto; dice che le nuove elezioni avranno luogo in novembre.

La discussione sulle proposte di Gladstone continuerà giovedì.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 4 maggio 1868, ore 8 ant.

Continuò l'abbassamento del barometro di 3 a 4 mm. La pressione è ancora sopra la media.

Cielo sereno. Mare calmo. Venti deboli e diversi.

Il barometro si è abbassato generalmente sull'Europa; all'ovest di 3 a 6 mm e al nord di 16.

Qui pure abbassa.

Stagione ancora buona, ma probabile un cambiamento.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale in Firenze Nel giorno 4 maggio 1868.

Table with columns: ORE, 9 antim., 3 pom., 9 pom., Barometro a metri, Termometro centigrado, Umidità relativa, Stato del cielo, Vento.

Temperatura massima + 28,0
Temperatura minima + 11,0
Minima nella notte del 5 maggio . . . + 14,5

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera: Maria — Ballo del coreografo Casati: Shakespeare.

TEATRO PAGLIANO — Riposo.

Domani, 6, rappresentazione dell'opera del maestro Apolloni: L'Ebreo, con ballabili.

TEATRO ALFIERI, ore 8 — Rappresentazione della nuova opera del maestro Usgio: Le Educande di Sorrento.

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia di A. Dondini e Soci rappresenti: Il Vero blasono.

POLITEAMA FIORENTINO, ore 5 — Rappresentazione della equestre Compagnia diretta da Davide Guillaume.

ELANCESCO BARBERIS, gerente.

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 30 aprile 1868 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

